

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIETI CH VIA ATERNO 183

Numero REA: CH - 150054

Codice fiscale: 02073040699

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.80 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una Cooperativa di solidarietà sociale denominata: **"COOPERATIVA SOCIALE RECOOPERA"**.

ART. 1bis)

Alla Cooperativa per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di Legge, le norme sulla società e responsabilità limitata così come previsto dalla Legge in considerazione del numero dei soci. Ove detti presupposti vengano meno, il presente statuto, con decisione dei soci adottata ai sensi di Legge, dovrà essere adeguato alla normativa sulla società per azioni, in quanto compatibile, ai sensi dell' art. 2519 c.c.

ART. 2) - SEDE

La società ha sede nel comune di Chieti. Ai soli fini dell' iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti si precisa che l' attuale indirizzo della sede è Chieti, alla via Aterno, 183. La Cooperativa potrà istituire, nei modi di Legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all' estero.

ART. 3) - DURATA

La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilanovantaquattro (31/12/2094) salvo proroga ad anticipato scioglimento.

ART. 4) - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei soci, a tal fine eletto.

TITOLO II

SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

ART. 5) - SCOPI

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è l' interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività economiche finalizzate al recupero, alla riabilitazione ed all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mediante la concreta partecipazione ad attività lavorative, occupando lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate accanto a lavoratori normodotati in proporzione al tipo di svantaggio di cui sono portatori e alle modalità di organizzazione del lavoro, e di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. All'uopo, nel rispetto della normative vigente, i soci provvederanno ad instaurare con la società ulteriori e distinti rapporti di lavoro in forma

subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Conseguentemente, la tutela e la parità di trattamento dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperative e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle Leggi in materia, degli Statuti sociali e del Regolamenti interni. La Cooperative è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e potrà svolgere la propria attività anche con i terzi. Pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 (due virgola cinque) percentuali rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6) - OGGETTO

La Società Cooperativa ha per oggetto:

il recupero e il ricondizionamento, ai fini della vendita a terze organizzazioni o su richiesta dell'ente dismittente, di apparati elettronici ed informatici dimessi da aziende, organizzazioni e terzi;

lo smaltimento dei rifiuti costituiti da apparecchiature e componenti elettroniche ed informatiche per conto di aziende ed organizzazioni;

il recupero dati da supporti di memorizzazioni di massa danneggiati e non facilmente leggibili con mezzi ordinari, per conto di aziende, organizzazioni e privati;

il ricondizionamento di unità informatiche dimesse da aziende, organizzazioni e private ai fini della vendita a terzi;

il ricondizionamento di componenti elettronici per la vendita;

il riciclaggio di materiali al fine della vendita a organizzazioni di riciclaggio;

l'assemblaggio di computers ed altri apparati elettronici, per la vendita a terzi anche con l'utilizzo di componenti ricondizionati;

l'allestimento e/o la gestione di isole e stazioni ecologiche, centri di raccolta di rifiuti, centri di riciclaggio, e centri di riuso;

il trasporto, il deposito temporaneo, la messa in riserva, lo stoccaggio, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei

rifiuti;

la realizzazione e la gestione di punti informatici promozionali in pubblici esercizi, enti e istituzioni, imprese pubbliche e private, organizzazioni, associazioni, luoghi pubblici, basati su computers ed altri componenti elettronici ed informatici, anche recuperati e riciclati, per la diffusione di messaggi pubblicitari ed istituzionali sia per conto di aziende private che di associazioni, enti locali ed altre organizzazioni pubbliche;

la produzione di materiali audio-video e multimediali;

la realizzazione e la manutenzione di siti web, gestione di servizi di itc, web e di commercio elettronico, anche per conto di terzi;

la realizzazione, pubblicazione e commercializzazione, anche per conto di terzi, di libri, periodici, notiziari informativi ed ogni altro prodotto editoriale, sia con le modalità tradizionali che con l'ausilio di mezzi elettronici e telematici;

l'acquisizione dati e l'archiviazione degli stessi con sistemi di lettura ottica e/o magnetica;

l'assetto management e la gestione in outsourcing del parco informatico con ricondizionamento e rinnovamento periodico;

l'incentivazione della formazione professionale dei propri soci mediante lezioni, seminari, conferenze, apporti di maestranze specializzate e di qualsiasi altra iniziativa finalizzata all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ed all'elevazione della qualità delle prestazioni lavorative che i soci dovranno svolgere presso terzi;

l'autotrasporto di merci per conto di terzi;

l'attività di autoriparazione (meccatronica-carrozzeria-gommista);

l'attività di autolavaggio;

l'esercizio di qualsiasi attività ricreativa, dello spettacolo, del divertimento e del tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conduzione e gestione di parchi tematici, di parchi di divertimento di feste ed in genere di ogni attività di intrattenimento;

lo svolgimento di attività nel settore turistico, ricettivo e ricreativo, la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la gestione di ristoranti, bar, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari, chioschi, impianti sportivi, negozi commerciali, discoteche, relativi servizi accessori e complementari;

la somministrazione di alimenti e bevande, anche a mezzo di apparecchi automatici;

la gestione di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere e di comunità;

l'attività di catering;

la produzione ed il commercio al minuto e all'ingrosso, anche

tramite internet, di tutte le merci, alimentari e non;

il trasporto di persone anche mediante veicoli terrestri e nautici;

il noleggio e l'affitto di natanti;

l'esercizio delle attività agricole e connesse, e quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

la gestione di case di riposo per anziani e per richiedenti asilo;

l'attività di assistenza infermieristica residenziale;

l'attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche;

servizi funerari ed attività connesse;

la gestione di parcheggi, anche mediante parcometri o sistemi di rilevamento automatico;

lavori di decespugliamento e più in genere di cura delle aree verdi, pubbliche e private.

stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività sociali e svolgere per conto proprio o assumere per conto di soggetti ed enti privati e/o pubblici servizi ed incarichi di qualsiasi tipo; tali servizi, a solo titolo esemplificativo, potranno consistere in:

attività di ricerca sociale, indagini rilevazioni sulle barriere architettoniche e su ogni altro tipo di barriera fisica e morale;

attività di assistenza sociale continua a favore di minori e di particolari categorie di persone non completamente autosufficienti;

gestione del servizio di portierato, guardiana, servizi di custodia, di facchinaggio;

gestione e rilievo di dati sul territorio, ivi compreso il rilievo delle letture di ogni misuratore o contatore (acqua, luce, gas e quanto altro possibile);

partecipazione a progetti e ad iniziative pubbliche e private finalizzate alla migliore fruizione dell'ambiente cittadino e all'incremento di livelli di raccolta differenziata (oli esausti, carta e cartone, plastica, alluminio, organico per compostiere eccetera);

servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani;

servizi di nettezza ed igiene urbana;

servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali;

servizio di pulizia di locali comunali, immobili comunali e scuole ed edifici in genere di enti locali, pubbliche amministrazioni, ed anche di privati;

servizi di lavanderia, pulizia e manutenzione locali, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientali;

ideazione, progettazione, produzione e distribuzione di pubblicità di qualsiasi genere anche con impianti di diffusione sonora;

servizi di affissione di manifesti anche con ausilio di

vele, camion ed altri mezzi;

partecipazione, organizzazione e gestione di meetings, convegni, cerimonie varie, festivals, mostre, fiere e mercati, sia nazionali che internazionali.

La cooperativa inoltre potrà erogare altri servizi di interesse pubblico e privato che potranno consistere, a solo titolo esemplificativo, in:

distribuzione, trasporto e recapito sul territorio urbano ed extra urbano, per conto di enti pubblici o privati, di documenti, lettere, telegrammi, espresso, stampe, quotidiani, riviste, pacchi di ogni genere, tipo e dimensioni;

gestione di centri elettronici anche localizzati al di fuori delle strutture della cooperativa;

realizzazione e gestione di "banche dati" interrogabili attraverso collegamenti telematici;

servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed alle neoimprese nella fase di predisposizione del business plan, dell'avvio (start-up) e del follow-up gestionale.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutte le operazioni contrattuali bancarie, finanziarie di nature immobiliari, mobiliari, commerciale, industriale, richiedere sovvenzioni contributi e mutui necessari e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e diretti al conseguimento dei fini statuari.

A tale scopo potrà:

assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperativa, consorzi di cooperativa e/o società aventi oggetto analogo ed affine al proprio;

dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisca, nonchè a favore di altre cooperative;

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni, e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperativa sociali;

istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli

soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale, in tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12 legge 127/1971, dell'articolo 11 legge 385/1993 e di quanto disposto in materia della delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di lucro, e si propone altresì di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione.

A tal fine potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria tramite gli organi periferici nella cui giurisdizione ha la sede sociale.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'UE, banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativa paritetico a norma dell'articolo 2545 - septies del codice civile la cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7) - SOCI

Il numero dei soci deve mantenersi nei limiti previsti dalla Legge alla quale si fa espresso rinvio anche per quanto attiene alle caratteristiche che i soci devono possedere in

relazione al loro numero. Possono essere soci ordinari della Cooperativa, compatibilmente con il loro status soggettivo, le persone svantaggiate così come definite dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

L'appartenenza delle suddette categorie dovrà risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.

In casi di persone caratterizzate da menomazioni temporanee o in condizioni di trattamento riabilitativo, il venir meno di dette condizioni, non incide sulla qualità di socio. I soggetti svantaggiati dovranno costituire non meno del trenta (30) per cento dei lavoratori della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, i lavoratori ed professionisti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che abbiano interessi e/o esercitino arti, mestieri e professioni attinenti alla natura dell'attività esercitata dalla Cooperativa e che pertanto, per la loro effettiva e dimostrata capacità di lavoro, attitudine o specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa nonché degli Enti Pubblici e Privati e delle persone giuridiche che, condividendo i principi ispiratori dello statuto, intendano collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci non possono esercitare in proprio imprese identiche a affini alle comunque concorrenti con quella della Cooperativa né iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associazioni o partecipare ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esercitino un'attività concorrente fermo restando il rispetto di ulteriori limitazioni di Legge cui si fa espresso rinvio.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinate a favore di terzi esercenti, imprese concorrenti, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo.

I soci, lavoratori cooperatori, hanno tutte le prerogative e gli obblighi di cui all'art.1 legge 03/04/2001 n.142.

ART. 8) - SOCI VOLONTARI

Possono partecipare alla Cooperativa i soci volontari, i quali dovranno prestare la loro opera gratuitamente, devono essere iscritti in un' apposita sezione del libro soci, ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo

dei soci. Alle prestazioni lavorative rese dai soci volontari

in favore della Cooperativa non si applicano i contratti collettivi e la normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni a le malattie professionali.

Ad essi potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti da regolamento della cooperative valevole per tutti i soci.

ART. 9) - SOCI SOVVENTORI

Qualora venga costituito il Fondo di cui all'art. 4 della citata Legge n. 59/92 potranno essere soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

ARE. 10) - AMMISSIONE

Chi intenda essere ammesso alla cooperativa quale socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda iscritta contenente:

1. - il cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
2. - l'indicazione della sua qualifica professionale;
3. - l'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere, nei limiti previsti della Legge e, comunque, non inferiore a Euro 100,00 (cento);
4. - l'eventuale possesso dello status di persona svantaggiata;
5. - l'indicazione se si intende essere ammessi nella qualità di socio volontario;
6. - qualsiasi altra notizia utile richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'istanza di ammissione riguardi un ente o persona giuridica, la relativa domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere:

1. - la denominazione, la sede, l'oggetto e il capitale sociale, il numero di iscrizione al Registro Società;
2. - l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica con giustificazione dei poteri rappresentativi;
3. - l'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere.

Alla domanda dovranno essere allegate copia della statuto e delle autorizzazione. Il socio sovventore dovrà, altresì, indicare il periodo minimo per cui intende vincolare il capitale versato alla Società: prima della scadenza di tale periodo non è ammesso il recesso.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.7 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti richiesti.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci L'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ART. 11) - VERSAMENTI

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte con le modalità di cui al successivo articolo 19, una quota di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo esercizio approvato.

I soci sono inoltre obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro, all'attività della cooperativa, secondo le necessità della stessa.

TITOLO IV

RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

ART. 12) - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

ART. 13) - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni della sua ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione (con raccomandata A/R) al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, ove la Legge non preveda diversamente, il recesso ha effetto con la

chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14) - DECADENZA

Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza nei confronti dei soci che abbiano i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia e nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare all'attività della Cooperativa.

ART. 15) - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e la relativa delibera deve essere debitamente motivata.

L'esclusione deve essere attuata nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto sociale, dal/i regolamento/i, dalle deliberazioni legalmente adottate degli Organi sociali o che ineriscano al rapporto mutualistico;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro compia atti valutabili quale grave inadempimento ex art.1455 Codice Civile;
- d) che svolga attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta;
- f) che arrechi in qualunque modo, danni gravi alla Cooperativa.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con raccomandata A/R. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla data di comunicazione della relativa delibera.

ART. 16) - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di chiedere:

- a) la liquidazione della quota di partecipazione;
- b) il subentro nella partecipazione del socio deceduto.

In caso di subentro, gli eredi devono essere provvisti dei requisiti per l'ammissione nella Cooperativa e presentare domanda di ammissione. In presenza di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.

ART. 17) - RICORSO/RIMBORSO QUOTE

I soci receduti o esclusi, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso della quota eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il criterio ispiratore della liquidazione e quello della massima misura compatibile con il rispetto delle inderogabili norme di Legge sulla mutualità prevalente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 18) - PATRIMONIO SOCIALE, ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote aventi ciascuna valore nominale di euro 100,00 (euro cento/00); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 2. dalla riserva legale, formata con gli utili netti annuali, in misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla Legge;
 3. dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
 4. dalle somme eventualmente versate dai soci a titolo di sovrapprezzo;
 5. da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e/o di previsioni di oneri futuri;
 6. da qualsivoglia altro fondo di riserva costituito dalla Cooperativa con decisione dei soci e/o previsto dalla legge.
- La società non può emettere strumenti finanziari. L'organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare e/o rimborsare quote della società.

ART. 19) - VERSAMENTI

Le quote dei soci e le azioni nominative sottoscritte da eventuali soci sovventori potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- almeno il dieci (10) per cento all'atto dell'iscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20) - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno e/o a vincoli volontari, né essere cedute effetti verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, o vincolare la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e La Società deve iscrivere nel Libro Soci l' acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni può proporre opposizione.

ART. 21) - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella Relazione sulla Gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendo ai soci non cooperatori nella misura medesima prevista dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 22) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano

almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto

al voto, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, le ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 bis del Codice Civile.

ART. 23 - ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 24) - COSTITUZIONE QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 22 (Decisione dei soci), per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART. 25) - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 26) - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

ART. 27) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, della persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 28) - AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L' Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. I amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinate dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del CdA e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del CdA è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti del presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il CdA ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il CdA può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il CdA deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda di ramo d'aziende, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, qualora esistente, sul generale andamento della gestione sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate della Cooperative e dalle sue controllate. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle ragioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in case di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies del Codice Civile. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il

ricorso alla decisione del soci deve essere fatto d'urgenza

dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolar cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 29) - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art.2477 cod.civ. o sia deciso dai soci in via facoltativa, la società deve nominare un Organo di controllo che svolga le funzioni del Collegio Sindacale delle società per azioni unitamente alla revisione dei conti.

In tali casi, i soci potranno decidere quanto segue:

- che l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso dovrà essere composto di 3 (tre) o 5 (cinque) membri e si applicheranno le regole di funzionamento del Collegio Sindacale delle società per azioni;
- di istituire un Organo di controllo (monocratico o collegiale) che eserciti le funzioni del Collegio Sindacale delle società per azioni, ed un revisore unico (persona fisica o società di revisione) che attenda alla revisione dei conti, fermo restando che in caso di nomina del solo Organo di controllo esso eserciti sia le funzioni del Collegio Sindacale delle società per azioni sia la revisione dei conti. Tali scelte verranno effettuate di volta in volta dai soci al momento della nomina dell'Organo di controllo, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Resta fermo che in caso di Organo di controllo facoltativo, possa venire nominato anche il solo revisore (persona fisica o società di revisione).

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art.2477 cod.civ.

TITOLO VII

ARBITRATO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) - CLAUSOLA ARBITRALE

Per la risoluzione di qualunque controversia (purché possibile oggetto di arbitrato) che dovesse sorgere tra i soci, i loro eredi e la Società, sulla interpretazione o esecuzione del presente atto, le parti sono obbligate a rivolgersi ad un Collegio composto da tre arbitri, due dei quali da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società ed il terzo dai due arbitri come sopra nominati. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo secondo le norme di cui agli artt. 806 e segg. C.P.C.

ART. 31) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. Nel caso di scioglimento della Società, l'intero capitale sociale, dedotto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi maturati, sarà devoluto al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della citata Legge n. 59/92.

ART. 32) - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 33) - RINVIO

Per quarto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni della citata Legge 381/91.

FIRMATO:

Mark CARDONE

GUIDO DI COSMO NOTAIO

Io sottoscritto Guido Di Cosmo, Notaio in MANOPPELLO, , con studio
ivi in Via Gabriele D'Annunzio 53/A, iscritto nel Ruolo del Collegio del
Distretto Notarile di Teramo e Pescara, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella,
D.P.R. 642/1972.

MANOPPELLO, 16 aprile 2025